



Titolo

Comportamenti discriminatori – divieto – ratio – funzione preventiva e repressiva - nozione di comportamento discriminatorio

Descrizione

L'art. 28, comma 1, CGS vieta e punisce *ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale...*. Tale disposizione costituisce realizzazione concreta di quella di cui all'art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC che, tra gli altri, declina proprio il principio di non discriminazione (*“La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”*). Dall'ordito di tali norme traspare la volontà dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (Sezioni unite n.105/CFA/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 59/CFA/2023-2024/H

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 28 CGS; art. 2 Statuto FIGC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 7 dicembre 2023 (Procuratore Federale/Sig. Lorenzo Biagioni-A.C.F. Fiorentina S.r.l.)